

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE PER LA CACCIA AGLI UCCELLI MIGRATORI

Italia Venatoria, n. 9, 1951: 4-5

Risoluzioni e voti

La Commissione per la caccia agli uccelli migratori:

- 1) Considerando che la caccia alla Beccaccia in primavera è nociva alla conservazione della specie, raccomanda l'adozione del 28 febbraio come data di chiusura della caccia a questa specie, data suscettibile di essere spostata a non più tardi del 5 aprile per le regioni a diversa latitudine.
- 2) Considerando che i trampolieri diminuiscono progressivamente di anno in anno, che la chiusura della caccia per gli stessi ha luogo il 15 dicembre in Olanda, il 30 dicembre in Danimarca, il 31 gennaio in Italia, il 15 febbraio in Jugoslavia e in Svizzera, il 28 febbraio in Inghilterra e in Belgio, il 1° aprile in Spagna, che inoltre una protezione assoluta è assicurata a un gran numero di specie in Germania, Austria, Olanda, Svizzera e in diversi altri paesi, raccomanda l'adozione del 15 aprile al più tardi come data di chiusura della caccia ai trampolieri in tutti gli ambienti, compreso quello marittimo.
- 3) Considerando che l'avifauna migratrice è in diminuzione generale, insiste presso i Governi rappresentati al Consiglio Internazionale della Caccia, affinché le disposizioni legali in vigore nei rispettivi paesi, interdicensi la caccia notturna con qualsiasi mezzo siano rispettate.

Il Consiglio Internazionale della Caccia intende per tempo notturno quello che si estende da un'ora dopo il tramonto del sole a un'ora prima dell'alba.

- 4) Considerando che la caccia a mezzo di canotti, automobili o di qualsiasi imbarcazione a motore molesta la selvaggina delle baie ed estuari disperdendola, causando così delle perdite dirette ed indirette considerevoli, che questa caccia è già interdetta da numerose nazioni, raccomanda ai paesi ove essa è ancora praticata di proibirla nelle loro acque territoriali.
- 5) Considerando che è necessario proteggere l'avifauna migratoria, raccomanda ai Governi rappresentati al Consiglio Internazionale della Caccia di proibire in maniera assoluta l'importazione e l'esportazione commerciale della selvaggina migratrice morta o viva e delle loro uova, qualsiasi siano i modi di caccia o di cattura utilizzati nei loro Paesi.
- 6) Considerando che la proibizione della caccia primaverile alla quaglia, promulgata in certi Paesi, ha dato eccellenti risultati, insiste presso tutti i Governi rappresentati al Consiglio Internazionale della Caccia, perché questa proibizione venga generalizzata.
- 7) Considerando che il Comitato Internazionale Protezione Uccelli ha già istituito una organizzazione internazionale ricerche sull'avifauna propone: che un legame venga stabilito fra questa organizzazione e il Consiglio Internazionale della Caccia per coordinare le informazioni raccolte sulla selvaggina migratoria da questi due Enti e che, allo scopo di rendere questa

collaborazione efficace, sia creato dal Consiglio Internazionale della Caccia, in ogni Paese, un centro incaricato di raccogliere le informazioni fornite da osservatori qualificati, riguardanti la natura e l'importanza dei passaggi degli uccelli (specie, numero, direzione di migrazione, condizioni meteorologiche, ecc.).

- 8) Considerando che occorre generalizzare la protezione degli uccelli migratori che formano oggetto di caccia contro il pericolo dei fari, domanda:
- a) che le differenti nazioni, specialmente l'Olanda, che hanno già equipaggiato taluni fari per mezzo di dispositivi di protezione la cui efficacia è stata riconosciuta, comunichino i loro piani ed impianti alle organizzazioni cinegetiche. Questa documentazione sarà tenuta a disposizione dei paesi ove tali misure di protezione saranno allo studio;
 - b) che siano designati per ciascun faro degli osservatori suscettibili di fornire tutte quelle informazioni utili a stabilire la nocività degli stessi;
 - c) che in ciascuna nazione ove il finanziamento dei lavori è già stato assicurato, il faro più nocivo (in generale tutti i fuochi fissi in zone desertiche) sia equipaggiato nel corso della presente annata;
 - d) che sia infine previsto in tutti i paesi l'equipaggiamento di almeno un faro all'anno.
- 9) Considerando che le grandi riserve naturali, giudiziosamente scelte, costituiscono una delle protezioni più efficaci per la selvaggina migratoria e delle specie rare, conferma la posizione che è già stata presa anteriormente per quello che concerne la loro creazione e la loro estensione.

Queste risoluzioni e voti sono stati adottati all'unanimità

(omissis)

Commissione per la caccia alla grande selvaggina

Avendo determinato che lo scopo principale della legislazione moderna, per quello che riguarda la grande selvaggina, consiste nell'impedire il massacro degli animali nelle regioni ove essi non costituiscono un ostacolo al progresso e avendo stabilito il fatto che il pericolo più grande per la fauna risiede nella tolleranza del commercio degli animali o della loro pelle e nella possibilità offerta ai cacciatori di ottenere un profitto dalla loro attività, la Commissione per la caccia alla grande selvaggina del Consiglio Internazionale della Caccia emette i voti seguenti:

1. Che tutti i Governi interessati prendano le misure più estese possibili per impedire il commercio degli animali o delle loro spoglie, a meno che esso non abbia luogo sotto il controllo più stretto.
Si stabilisce di suggerire un controllo sui trasporti della carne affumicata e fresca ad esclusione di una piccola provvista alimentare.
2. Che il prezzo dei permessi di caccia, così come pure l'importo delle ammende previsto dalle diverse legislazioni, siano allineati col valore attuale della moneta.

3. Che le spoglie degli animali uccisi in istato di legittima difesa siano confiscati dai Governi e non rimangono in possesso dei cacciatori.
4. Che i funzionari ispettivi della caccia siano autorizzati a perquisire nei veicoli per ricercarvi la selvaggina o le spoglie fraudolentemente trasportate.
5. Che una protezione efficace sia assicurata all'Addax (*A. nasomaculata*) e alle specie sahariane di grossa selvaggina, specialmente in certi territori dell'Africa spagnola dove queste specie sembrano in via di sparizione.
6. Che i Governi responsabili dei territori africani istituiscano in riserva e facciano sorvegliare una striscia di terreno sufficientemente importante in corrispondenza delle riserve di un paese vicino, delimitate dal confine, al fine di impedire ai bracconieri di farvi troppo frequentemente delle escursioni.

Conversazioni sono già state iniziate a questo scopo fra taluni Governi. Sarebbe desiderabile appoggiarle energicamente per farle portare a buon fine.

Avendo constatato che malgrado i voti precedentemente emessi, il commercio incessante delle spoglie e occasionalmente degli animali viventi - principalmente il commercio delle pelli - continua ad essere esercitato senza essere sottoposto ad un controllo sufficiente, la Commissione desidera sottolineare l'importanza vitale di questo controllo, e emette il voto che tutti i passaggi a scopo lucrativo, di animali o di loro spoglie, non possano effettuarsi senza un certificato d'origine che metta in evidenza la legalità di queste operazioni. La Commissione desidera che questo certificato d'origine possa essere richiesto dai servizi di dogana in caso di passaggio da un paese all'altro.

La Commissione insiste egualmente per un controllo più severo e costante degli animali integralmente protetti dagli accordi conclusi alla conferenza internazionale di Londra nel 1933:

«Le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i metodi qui appresso enunciati, metodi suscettibili di causare la distruzione o la cattura in massa di uccelli o di infliggere loro sofferenze inutili. Tuttavia nei paesi dove tali metodi sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella loro legislazione misure proprie ad interdire o controllare l'uso di tali metodi:

- a) i lacci, il vischio, le trappole, le esche, le reti, i bocconi avvelenati, gli stupefacenti, gli uccelli da richiamo accecati».

La maggior parte di questi mezzi di aucupio è proibita in Italia dalla legge vigente del 1939. Inoltre le attuali consuetudini sociali insieme a ragioni economiche determinano il graduale abbandono delle grandi uccellande, come è provato dal numero notevole di quelle che sono state dichiarate di pubblico interesse e la cui distruzione è impedita, ancorché esse non siano più in esercizio, dalle leggi sulla conservazione delle bellezze naturali.

L'art. 6 della Convenzione di Parigi prevede poi ed autorizza la cattura delle specie che possono arrecare danni ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai

boschi, alla selvaggina e alla piscicoltura, bene inteso sotto l'osservanza di norme da stabilire nelle singole legislazioni.

Finalmente l'art. 9 prevede la facoltà di catturare uccelli da tener vivi in gabbia o da esportare, secondo norme che sono di competenza di ciascun paese.

Come si vede, l'Italia, sulla base della legge del 1939, ancora vigente, può tranquillamente aderire, per quanto riguarda l'uccellazione, alla Convenzione di Parigi, giacché essa è perfettamente in linea collo spirito e la lettera dell'art. 5 della Convenzione stessa.

Non sarebbe la stessa cosa ove si volessero fare passi indietro, nel senso di togliere le misure protettive contemplate dalla legge vigente. Allora noi protezionisti dovremmo batterci per l'applicazione dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la tutela del paesaggio, del quale la fauna e soprattutto gli uccelli sono parte integrante.

Alessandro Ghigi